

**COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO**  
**Provincia di Salerno**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E  
RICOGNIZIONE DELLE AREE ESISTENTI**

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**- Art.1 -**

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

**- Art.2 -**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.
- c) **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
- d) **per posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e) **per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadenti in un area mercatale e soggetto al rilascio della concessione.
- f) **per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- g) **per fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, indetta al fine di promuovere specifiche aree urbane, centri o aree rurali nonché attività economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori organizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e vi possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.
- h) **per mercati e fiere ordinarie**, i mercati e le fiere per le quali non sono previste limitazioni merceologiche.
- i) **per autorizzazione** all'esercizio per il commercio su aree pubbliche, l'atto

rilasciato dal Comune sede di posteggio dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.

- j) **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che un operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia non viene comunque considerato presente sul mercato.
- k) **per presenze in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
- l) **per miglioria**, la possibilità per un operatore assegnatario di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
- m) **per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio previa approvazione dei competenti uffici comunali.
- n) **per posteggio riservato**, il posteggio riservato ai produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- o) **per settori merceologici**, i settori alimentare e non alimentare.
- p) **per spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari delle concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- q) **per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- r) **per attività stagionale**, quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materie.

### - Art.3 - Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche - in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza.
- trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci.
- tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti.
- pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita.
- valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali, montane, insulari e sviluppo del territorio e delle risorse naturali.
- efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

**- Art.4 -**  
**Individuazione delle aree**

1. Le aree sulle quali è possibile esercitare il commercio di cui all'articolo 28 - comma 1<sup>a</sup> - lettera a) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, sono quelle individuate nelle allegate planimetrie.

**- Art.5 -**  
**Compiti degli Uffici Comunali. Modalità di esercizio della vigilanza**

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di fiera e mercato. Il Comune può affidare la gestione di mercati specializzati - artistici e/o cose usate ad Associazioni che non hanno finalità di lucro.

2. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nel presente regolamento, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso l'Ufficio Attività Produttive ed il Comando di Polizia Municipale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente Dotazione Organica .

4. Per gli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati gli operatori di vigilanza addetti al servizio commercio aree pubbliche mercati e fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile Attività Produttive d'intesa con il Comandante della Polizia Municipale.

5. La disciplina dei mercati e delle fiere è affidata all'Ufficio Attività Produttive del Comune, che la esplica attraverso il proprio personale.

6. Gli addetti alla vigilanza controlleranno il corretto svolgimento dei mercati, rileveranno le presenze e le assenze degli operatori commerciali nonché controlleranno anche il corretto utilizzo degli spazi ed il rispetto di tutte le norme statali, regionali e regolamentari vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ad esse correlate.

**- Art.6 -**  
**Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati e fiere, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, che contestualmente rilascia la concessione del posteggio. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive ai richiedenti residenti in ambito comunale, se è persona fisica, o ha la sede legale se società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti. L'autorizzazione, di cui al presente comma, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di

intrattenimento o svago.

4. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno.

5. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio di una nuova autorizzazione.

6. I posteggi liberi sono assegnati sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettiva maturate nella fiera, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione;
- maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata dall'operatore interessato;
- ordine cronologico di presentazione delle domande;
- minor età;
- sorteggio.

#### **- Art.7 -**

### **Spostamento dei mercati e fiere e modalità di riassegnazione posteggi**

1. Nel caso di spostamento di mercati o fiere, dopo aver individuata la nuova area, la riassegnazione agli operatori già concessionari dei posteggi soppressi avverrà a seguito predisposizione di apposita graduatoria redatta ai sensi della L.R. 1/2000.

#### **- Art.8 -**

### **Delega**

1. Ai sensi dell'art.32, comma 6<sup>^</sup>, della L.R. n.1/2000 in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita su delega ai collaboratori familiari (art.230 bis del C.C.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge n.196/97), all'associato in partecipazione (art.2549 - 2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 legge 335/95) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del titolare.

2. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.

3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. L.gvo 114/98.

#### **- Art.9 -**

### **Durata delle concessioni**

1. Le autorizzazioni concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.

2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

**- Art.10 -**

**Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari, di volta in volta vigenti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi cura la puntuale riscossione del pagamento delle tasse comunali relative allo smaltimento dei rifiuti solidi, nonché del canone per la concessione del posteggio.

**- Art.11 -**

**Norme generali dello svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
2. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
3. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della libera circolazione dei mezzi di soccorso e del passaggio dei pedoni, individua gli spazi per la collocazione di autoveicoli, quali supporto alla vendita.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
5. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro a condizione che non siano di impedimento.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume non sia tale da recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
9. I titolari delle concessioni sono tenuti a sgomberare l'area assegnata entro le ore 14,00, lasciando il proprio posteggio libero da ogni sorta di materiale; i rifiuti devono essere posti in appositi involucri in plastica ermeticamente chiusi e depositati sul posteggio concesso. Gli operatori ecologici procederanno alla raccolta e rimozione degli stessi.
10. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di cm.50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra.
11. E' fatto obbligo ai concessionari di esibire agli organi di controllo l'autorizzazione-concessione rilasciata per l'occupazione del posteggio nel mercato.
12. E' fatto obbligo di tenere esposti e visibili i prezzi delle merci secondo le leggi e regolamenti vigenti.
13. E' vietato ostacolare con ingombri di qualsiasi natura la libera circolazione degli acquirenti nelle ore di mercato.
14. E' vietato arrecare danni all'area occupata.

**- Art.12 -**  
**Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 02 marzo 2000 pubblicata sulla G.U. 08/03/2000 n.56, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

**- Art.13 -**  
**Vendita a mezzo veicoli**

1. È consentito l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, se rientrano nelle dimensioni assegnate dei posteggi.

2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati, coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

**- Art.14 -**  
**Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area**

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. L.gvo n.114/98;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.

2. In caso di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare la documentazione giustificativa dovrà pervenire al Comune prima possibile e, comunque, prima del formarsi del periodo che comporta la decadenza. La trasmissione della certificazione giustificativa può anche essere inviata via fax.

3. Nei casi indicati al comma 1<sup>^</sup>, lettere a), b) e c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.

4. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnata, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, se disponibile, in altra area indicata dal Comune.

**- Art.15 -**  
**Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi**

1. Nel caso in cui, in mercati e fiere già esistenti, si rendessero liberi dei posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) o nel caso di posteggi non ancora assegnati, l'ufficio competente può procedere all'assegnazione degli aventi diritto.

2. Le variazioni per miglioria sono riservati agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

3. I criteri di assegnazione per miglioria dei posteggi dovranno essere i seguenti:

- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato

settimanale o giornaliero;

- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

4. Lo scambio tra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda.

5. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati.

## **TITOLO II MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **CAPO I**

#### **ASPETTI GENERALI**

##### **- Art.16 -**

#### **Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati**

1. L'esame delle istanze, tese ad ottenere l'assegnazione pluriennale dei posteggi, è affidata ad apposita commissione così composta:

- a) Il Responsabile Ufficio Attività Produttive;
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) rappresentante/i delle associazioni di categoria degli operatori sia a livello regionale che provinciale e locale;
- d) un dipendente del Servizio Attività Produttive con funzioni di verbalizzante.

2. Il Comune, in cui ha sede il mercato, rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di concorso redatto e pubblicato nei modi e tempi previsti dall'articolo 41, commi 3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 5<sup>^</sup> e 6<sup>^</sup> della L.R. 10/01/2000, n.1.

##### **- Art.17 -**

#### **Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L.R. n. 1/2000, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale, comunque sulla base delle seguenti priorità:

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel posteggio;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferite alla data di spedizione.
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, si farà riferimento, nell'ordine, ai criteri indicati ai punti 2 e 3 del comma precedente.

##### **- Art.18 -**

#### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è rilasciata a domanda degli interessati a condizione che sia allegata la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 07/08/1990 n.241 o l'autorizzazione di cui alla legge n.59/63.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli mediante concessione pluriennale è effettuata, secondo i criteri di priorità stabiliti al successivo art.24, comma 3<sup>^</sup>.

3. Per anzianità di autorizzazione si fa riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90.

4. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio di attività, sostitutiva dell'autorizzazione.

5. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

#### **- Art.19 -**

### **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dagli operatori di vigilanza, all'uopo in servizio, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello di cui all'art.15, comma 3<sup>^</sup>.

#### **- Art.20 -**

### **Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**

1. La registrazione delle assenze dei concessionari e delle presenze degli spuntisti sul mercato viene effettuata dal personale di vigilanza entro l'orario stabilito, per ciascun mercato, dal presente Regolamento Comunale, che annoterà cognome e nome dell'operatore, il tipo di autorizzazione di cui è titolare ed il codice di esercizio dell'autorizzazione stessa.

## **CAPO II**

### **DEFINIZIONE INDIRIZZI ED ATTIVITÀ DEI MERCATI E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO ESISTENTI**

#### **- Art.21 -**

### **Mercato settimanale del martedì**

1. Il mercato settimanale, localizzato in Bivio Pratole , si tiene normalmente nel giorno di lunedì mattina di ogni settimana.

2. Qualora questo giorno dovesse coincidere con una festività infrasettimanale, il mercato non avrà svolgimento.

3. Quando i giorni 6 gennaio e/o 8 dicembre cadono di martedì, è consentito il normale svolgimento del mercato.

**- Art.22 -  
Orario**

1. Ai sensi della normativa vigente, l'orario è stabilito dal Sindaco, con apposito provvedimento. L'attività di vendita è ricompresa nella fascia oraria 07,00 - 13,30.

2. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei mercati a prescindere delle merceologie trattate. Il Sindaco provvede, altresì, a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita.

3. L'accesso ai mercati degli assegnatari è consentito dalle ore 05,00 alle ore 07,00. L'orario di cui innanzi può essere differito di non oltre 30 minuti.

**- Art.23 -  
Posteggi fuori mercato situati nei pressi del cimitero comunale**

1. I titolari dei posteggi situati presso i cimiteri possono svolgere la loro attività economica nei giorni e con gli orari di apertura del Cimitero.

2. Sono individuati posteggi in via Roma esclusivamente per la vendita di fiori e ceri da assegnare in occasione della Commemorazione dei Defunti. Il periodo di assegnazione va dal 29 ottobre al 4 novembre di ogni anno. I posteggi sono quelli individuati da apposita planimetria. .

3. Le istanze, tese ad ottenere l'assegnazione di posteggio in via Roma devono essere presentate al protocollo generale dell'Ente entro il termine perentorio del 15 ottobre di ogni anno. L'assegnazione è concessa tenendo conto delle seguenti priorità:

- maggior numero di presenze maturate effettivamente per l'assegnazione richiesta;
- maggior anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente certificata dall'operatore interessato;
- minor età;
- sorteggio.

**- Art.24 -  
Limitazioni merceologiche alle autorizzazioni commerciali**

1. Nei posteggi situati presso i cimiteri è consentita solo la vendita di piante, fiori ed articoli cimiteriali.

2. Nei posteggi di cui all'art.25, è consentita l'effettuazione della vendita di dolci, frutta secca, piccoli giocattoli e di piccola somministrazione.

**TITOLO III**

**FIERE**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

**- Art.25  
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite apposita graduatoria. Le domande di

partecipazione devono essere acquisite al protocollo generale dell'Ente nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) prima dell'effettuazione della fiera.

2. L'assegnazione dei posteggi avverrà tenendo conto delle seguenti priorità:

- maggiore anzianità di frequenza nel posteggio a titolari di autorizzazioni rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1<sup>^</sup>, lett.B) del D. L.gvo 114/98;
- titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1<sup>^</sup>, lett.B) del D. L.gvo 114/98;
- maggiore anzianità di frequenza nel posteggio a titolari di autorizzazioni rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1<sup>^</sup>, lett.A) del D. L.gvo 114/98;
- titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.28, comma 1<sup>^</sup>, lett.A) del D. L.gvo 114/98;
- a parità di condizioni ai punti precedenti sarà considerata l'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande con riferimento alla data di spedizione. A parità di presentazione delle domande si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età;
- qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'Amministrazione Comunale.

3 L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Il Comandante dei Vigili Urbani, sentito il Responsabile del Servizio Attività Produttive, rilascia della concessione dell'area.

4 I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

5 L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

6 Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli operatori commerciali portatori di handicap e per gli agricoltori produttori diretti, per ciascuno dei quali viene redatta apposita graduatoria.

7 L'orario di vendita delle fiere è stabilito dal Sindaco.

## **CAPO II**

### **FIERE PROMOZIONALI**

#### **- Art.27-**

#### **Fiere promozionali**

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.

3. Per esigenze eccezionali il Comune, ha la facoltà di indire fiere promozionali previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria

maggiormente rappresentative.

4. Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art.25 del presente regolamento.

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi, ovvero ad Associazioni che non hanno finalità di lucro.

## **TITOLO IV**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **- Art.28 -**

#### **Modalità di svolgimento del commercio itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi, a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi quali aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 mt.

#### **- Art 29 -**

#### **Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.lgs. n. 114/1998.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **- Art.30 -**

#### **Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. La soppressione, le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici Comunali.

#### **- Art.31 -**

#### **Validità delle presenze**

1. In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari.

2. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione

giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti appositamente delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

**- Art.32 -  
Attività stagionali**

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (frutta e verdura varia) o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici e stagionali.

2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

**- Art.33 -  
Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. L.vo 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 600.000, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive integrazioni e modificazioni.

**- Art.34 -  
Modifiche al Regolamento**

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere conforme alle normative, di volta in volta vigenti, in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

**- Art.35 -  
Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

**AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

**MERCATI**

**MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ MATTINA**

**UBICAZIONE – BIVIO PRATOLE**

**POSTEGGI: TOTALE N. 36**

**N. 10 POSTEGGI SETTORE ALIMENTARE**

**N. 20 POSTEGGI SETTORE NON ALIMENTARE**

**N. 6 POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI PER LA VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI.**

**SUPERFICIE POSTEGGIO MQ 1000.00**

**SUPERFICIE PARCHEGGIO AUTO MQ 3000.00**

**SUPERFICIE PEDONABILE MQ 1000.00**

**POSTEGGI FUORI MERCATO:**

**1)**

.....  
.....  
.....  
.....